

Milleproroghe convertito in Legge: cambia l'art. 560 c.p.c.

di **Giulio SPINA** *

La Legge 28 febbraio 2020, n. 8 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica" è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 29-2-2020 - Suppl. Ordinario n. 10.

Di seguito, le principali novità in tema di processo esecutivo (si vedano anche le altre [principali novità in tema di giustizia civile](#)).

In sede di conversione in legge, è stato inserito l'art. 18-quater.

Esso reca "Modifica all'articolo **560 del codice di procedura civile** e deroga all'articolo 4 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12".

L'[art. 560 c.p.c.](#), dedicato all'istituto della **custodia del bene immobile pignorato**, è stato quasi interamente riscritto dalla [riforma del 2019](#) (d.l. 135/2018 conv. con mod., in l. 12/2019).

Di seguito, si riporta in tabella il testo dell'art. 560 cit., con riportate in **grassetto** le novità inserite dalla recente riforma del 2019¹.

Il nuovo art. 560 c.p.c.

[ad opera dell'art. 4, comma 2, d.l. 135/2018, conv., con mod., in l. 12/2019]

1. Il debitore e il terzo nominato custode debbono rendere il conto a norma dell'articolo 593.

2. Il custode nominato ha il dovere di vigilare affinché il debitore e il nucleo

* Direttore editoriale Diritto Avanzato; Coordinatore unico di Redazione *La Nuova Procedura Civile*; Direttore Osservatorio Nazionale sulla Mediazione Civile.

¹ Estratto da G. SPINA, [MODIFICHE 2019 AL PROCESSO ESECUTIVO PREVISTE DAL DECRETO SEMPLIFICAZIONI](#) (D.L. 135/2018 conv. con mod. in L. 12/2019), Diritto Avanzato, Milano, 2019.

familiare conservino il bene pignorato con la diligenza del buon padre di famiglia e ne mantengano e tutelino l'integrità'.

3. Il debitore e i familiari che con lui convivono non perdono il possesso dell'immobile e delle sue pertinenze sino al decreto di trasferimento, salvo quanto previsto dal sesto comma.

4. Il debitore deve consentire, in accordo con il custode, che l'immobile sia visitato da potenziali acquirenti.

5. Le modalità del diritto di visita sono contemplate e stabilite nell'ordinanza di cui all'articolo 569.

6. Il giudice ordina, sentiti il custode e il debitore, la liberazione dell'immobile pignorato per lui ed il suo nucleo familiare, qualora sia ostacolato il diritto di visita di potenziali acquirenti, quando l'immobile non sia adeguatamente tutelato e mantenuto in uno stato di buona conservazione, per colpa o dolo del debitore e dei membri del suo nucleo familiare, quando il debitore viola gli altri obblighi che la legge pone a suo carico, o quando l'immobile non è abitato dal debitore e dal suo nucleo familiare.

7. Al debitore è fatto divieto di dare in locazione l'immobile pignorato se non è autorizzato dal giudice dell'esecuzione.

8. Fermo quanto previsto dal sesto comma, quando l'immobile pignorato è abitato dal debitore e dai suoi familiari il giudice non può mai disporre il rilascio dell'immobile pignorato prima della pronuncia del decreto di trasferimento ai sensi dell'articolo 586.

Con la **riforma del 2020 (d.l. 162/2019 conv., con mod., in l. 8/2020)** sono stati **aggiunti alcuni periodi al comma 6 dell'art. 560 cit.;** comma che detta le ipotesi in cui il giudice **ordina la liberazione dell'immobile prima del decreto di trasferimento.**

Di seguito, si riporta in tabella il testo del comma 6 in questione, con riportate in **grassetto** le novità inserite dalla recente riforma del 2020.

Il nuovo art. 560 c.p.c., comma 6

[ad opera dell'art. 18-quater, comma 1, d.l. 162/2019 conv., con mod., in l. 8/2020]

6. Il giudice ordina, sentiti il custode e il debitore, la liberazione dell'immobile pignorato per lui ed il suo nucleo familiare, qualora sia ostacolato il diritto di visita di potenziali acquirenti, quando l'immobile non sia adeguatamente tutelato e mantenuto in uno stato di buona conservazione, per colpa o dolo del debitore e dei membri del suo nucleo familiare, quando il debitore viola gli altri obblighi che la legge pone a suo carico, o quando l'immobile non è abitato dal debitore e dal suo nucleo familiare. **A richiesta dell'aggiudicatario, l'ordine di liberazione può essere attuato dal custode senza l'osservanza delle formalità di cui agli articoli 605 e seguenti il giudice può autorizzarlo ad avvalersi della forza pubblica e nominare ausiliari ai sensi dell'articolo 68. Quando nell'immobile si trovano beni mobili che non debbono essere consegnati, il custode intima alla parte tenuta al rilascio di asportarli, assegnando ad essa un termine non inferiore a trenta**

giorni, salvi i casi di urgenza da provarsi con giustificati motivi. Quando vi sono beni mobili di provata o evidente titolarità di terzi, l'intimazione è rivolta anche a questi ultimi con le stesse modalità di cui al periodo precedente. Dell'intimazione è dato atto nel verbale. Se uno dei soggetti intimati non è presente, l'intimazione gli è notificata dal custode. Se l'asporto non è eseguito entro il termine assegnato, i beni mobili sono considerati abbandonati e il custode, salva diversa disposizione del giudice dell'esecuzione, ne dispone lo smaltimento o la distruzione. Dopo la notifica o la comunicazione del decreto di trasferimento, il custode, su istanza dell'aggiudicatario o dell'assegnatario, provvede all'attuazione del provvedimento di cui all'articolo 586, secondo comma, decorsi sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla predetta istanza, con le modalità definite nei periodi dal secondo al settimo del presente comma.

La nuova disciplina, per effetto comma 3 dell'art. 18-quater, d.l. 162/2019 conv., con mod., in l. 8/2020, si applica *"anche alle procedure di espropriazione immobiliare pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto"* (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 29-2-2020 - Suppl. Ordinario n. 10 e, quindi, entrata in vigore il giorno successivo: 1 marzo 2020).

La riforma del 2020, ad opera del comma 2 dell'art. 18-quater, d.l. 162/2019 conv., con mod., in l. 8/2020, prevede inoltre anche quanto segue.

La richiamata riforma del 2019 aveva, come noto, novellato la disciplina di cui al libro III del codice civile dedicato al **processo di esecuzione**.

Dette modifiche sono riportate all'art. 4, d.l. n. 135 del 2018 (c.d. decreto semplificazioni) conv., con mod., nella l. n. 12 del 2019. In particolare:

- comma 1: novella l'art. 495 c.p.c.;
- comma 2: novella l'art. 560 c.p.c.;
- comma 3: novella l'art. 569 c.p.c.

La prima novella concerne l'istituto della **"conservazione del pignoramento"** e riguarda l'espropriazione forzata in generale.

Le altre due toccano le disposizioni generali dell'**espropriazione immobiliare** in ordine, rispettivamente, al **"modo della custodia"** e al **"provvedimento per l'autorizzazione della vendita"**.

Il comma 4 dell'art. 4, poi, dispone che le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 ora richiamati *"non si applicano alle esecuzioni iniziate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto"*.

Su tale ultimo aspetto incide la novella del 2020.

Difatti, il richiamato comma 2 dell'art. 18-quater, d.l. 162/2019 conv., con mod., in l. 8/2020, dispone che, in deroga a quanto previsto dal comma 4 cit., le disposizioni introdotte dal comma 2 del predetto articolo 4 (ovvero la **novella 2019 dell'art. 560 c.p.c.**, tra cui anche il novellato comma 6 dell'art. 560 cit.) si applicano anche **alle procedure di espropriazione immobiliare pendenti alla data di entrata in vigore della citata legge n. 12 del 2019** (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 36 del 12 febbraio 2019 e, dunque, entrata in vigore il giorno 13 febbraio 2019) **nelle quali non sia stato pronunciato provvedimento di aggiudicazione del bene**.

Segnalazione editoriale:

Elisabetta VITONE - Stefano ZACCARO

Processo Esecutivo

Guida pratico-operativa sulle esecuzioni civili

Prefazione di Piero Sandulli

II Edizione

Aggiornata alla L. 160/2019 (c.d. Legge di bilancio 2020)
e al D.L.135/2018 conv., con mod., in L. 12/2019 (c.d. Decreto Semplificazioni)

Con tabelle e formule

Duepuntozero - Diritto Avanzato

2020



Per informazioni e acquisti: tel. 080 2370887 - 080 2091691

[APPROFONDISCI QUI](#)